



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

# NOTIZIARIO

Nr 27/2013

**Argomenti :**

1. Piano "Destinazione Italia"-2. Termini decadenza attività accertatrice AF
3. Novità comunicazione dichiarazioni intento-4. Opzione trasparenza fiscale 2013-2015

## **1. Piano "Destinazione Italia"**

Illustrata dal Comunicato Stampa di Venerdì 13 Dicembre scorso, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un DL che dà l'avvio del c.d. Piano "Destinazione Italia".

Il Decreto contiene diverse misure rivolte alle imprese, e in particolare alle PMI.

*In particolare si prevedono incentivi per favorire canali alternativi di **finanziamento** alle imprese, agevolazioni in forma di credito d'imposta per incrementare **ricerca e sviluppo**, finanziamenti per **l'ammodernamento tecnologico** e **l'internazionalizzazione** delle imprese.*

Per contrastare le crisi industriali, anche al di fuori delle aree di crisi complessa, e favorire lo sviluppo dell'autoimprenditorialità e delle piccole imprese, soprattutto ad opera di giovani e donne, si semplificano e razionalizzano le attuali agevolazioni della Legge 185, concentrandole nella forma del mutuo agevolato a tasso zero ed eliminando la parte di contributo a fondo perduto, consentendo di attivare 300 milioni di nuovi investimenti con 3000 nuovi occupati.

Per ottenere un risparmio sulle bollette energetiche, sono previste disposizioni per la riduzione di costi gravanti sulle tariffe elettriche. Introducendo un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condomini, si prevede un risparmio che è stato quantificato in circa € 850.000.

In tema di disposizioni urgenti per l'Expo 2015 e per la realizzazione di opere pubbliche, si prevede la revoca di assegnazioni del CIPE relative ad interventi che non sono stati avviati, per un importo di 165,390 milioni di euro, che vengono destinati per 53,2 milioni a progetti cantierabili relativi allo svolgimento di EXPO 2015, cui vengono destinati ulteriori 42,8 milioni (per un ammontare complessivo pari a 96 milioni e per 45 milioni ad opere per l'accessibilità ferroviaria Malpensa-terminal T1-T2).

Le residue disponibilità sono destinate ad interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e dell'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, cui vengono destinati le disponibilità derivanti dai fondi statali trasferiti alle autorità portuali, che poi vengono revocati e riassegnati nel limite di 200 milioni per il 2014. Inoltre si autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alle disposizioni in materia di riequilibrio finanziario pluriennale.

Si segnalano, infine, rilevanti novità nel settore della RC auto, con la previsione di disposizioni per la riduzione dei premi assicurativi e contrasto alle frodi a danno delle assicurazioni.

<b>Novità del Piano “Destinazione Italia”</b>	
<b>Ruling internazionale</b>	Previsione dell' <b>ampliamento dell'ambito di applicazione del ruling internazionale</b> , con accordi di cinque anni tra imprese ed Amministrazione fiscale.
<b>Tribunale per le società con sede all'estero</b>	Tutte le controversie di competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, che coinvolgano società con la sede principale all'estero (anche se con rappresentanza stabile in Italia) saranno devolute esclusivamente a 9 sedi.
<b>Credito alle imprese</b>	Il decreto prevede il progressivo stanziamento fino a € 20 miliardi da destinare ai <b>canali alternativi di finanziamento alle imprese</b> , come i corporate bonds.
<b>Investimenti innovativi</b>	Previsti <b>incentivi sotto forma di credito d'imposta</b> , da determinarsi sul 50 % dei costi incrementali destinati a ricerca e sviluppo nel triennio 2014-2016. L'agevolazione non potrà superare € 2.500.000 per impresa.
<b>Internazionalizzazione</b>	Stanziati € 22.000.000 per finanziare nel 2014 le attività promozionali svolte dall'Ice. La misura si accompagna all'estensione degli orari di apertura delle dogane e ad altre novità in materia di consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese agricole e facilitazioni nell'ottenimento di documenti in lingua inglese.
<b>Digitalizzazione delle PMI</b>	Le PMI saranno <b>finanziate a fondo perduto, tramite l'utilizzo di voucher</b> dell'importo massimo di € 10.000, per favorire i propri processi di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico.
<b>RC auto</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prevista la <b>riduzione di almeno il 7% del premio assicurativo nel caso in cui l'assicurato installi la “scatola nera”</b>, dietro proposta dell'assicurazione.</li> <li>2. Ogni anno l'impresa può decidere di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi; in tal caso deve avvalersi di società di riparazione convenzionate. L'assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di sua fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall'assicurazione la somma dovuta. <b>In caso di risarcimento in forma specifica il premio dev'essere ridotto almeno del 5%.</b></li> <li>3. Il diritto al risarcimento del danno non è cedibile.</li> <li>4. Se l'assicurato accetta la clausola contrattuale per cui le prestazioni sanitarie conseguenti al sinistro siano effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese, spetta la riduzione del premio di almeno il 7 %.</li> </ol> <p>Introdotti inoltre nuovi obblighi informativi a carico delle imprese di assicurazione.</p>
<b>Trasporto aereo</b>	<b>Ridotto il cuneo</b> fiscale per il personale adibito al trasporto aereo; eliminata inoltre la doppia imposizione per i passeggeri in transito.

## **2. Termini di decadenza attività accertatrice dell'AF**

L'art. 43 del DPR 600/73 stabilisce che, per le imposte sui redditi, l'attività accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria è soggetta a precisi limiti di decadenza.

In particolare l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del **quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di dichiarazione omessa, vale a dire qualora la stessa non sia stata presentata nei termini o risulti inviata oltre 90gg dopo lo spirare del termine previsto (c.d. "dichiarazione tardiva"), l'avviso di accertamento potrà essere notificato entro il 31.12 del **quinto anno successivo**.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 57 del DPR 633/72, con riferimento all'IVA.

Ricordiamo, infine, che i termini sopra indicati risulteranno raddoppiati qualora il contribuente abbia commesso una violazione che comporti obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10.03.2000 Nr 74 : in questi casi, l'Amministrazione potrà notificare accertamenti entro la fine dell'8° anno successivo alla presentazione (o del 10° anno in caso di omessa presentazione).

### **Termini di decadenza per l'accertamento fiscale**

<b>Periodo d'imposta</b>	<b>Anno invio dichiarazione</b>	<b>Dichiarazione presentata</b>	<b>Dichiarazione omessa</b>
<b>2006</b>	2007	prescritta	prescritta
<b>2007</b>	2008	prescritta	2013
<b>2008</b>	2009	2013	2014
<b>2009</b>	2010	2014	2015
<b>2010</b>	2011	2015	2016
<b>2011</b>	2012	2016	2017
<b>2012</b>	2013	2017	2018

## **3. Novità comunicazione Dichiarazioni d'intento**

Ricordiamo che con il termine "esportatori abituali" si indicano quei soggetti che, nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito nello stesso periodo.

Per tali soggetti, in considerazione della situazione di potenziale insorgenza di crediti IVA collegata al fatto che effettuano acquisti con IVA detraibile a fronte di cessioni esenti dall'imposta, è possibile acquistare senza pagamento dell'imposta fino a concorrenza delle esportazioni effettuate. Tali soggetti, infatti, potranno effettuare acquisti senza IVA sulla base della c.d. "Dichiarazione di intento".

Tale documento ha questo nome poiché consiste appunto in una dichiarazione dell'intento di acquistare beni e servizi senza IVA in considerazione del loro "status" di esportatori abituali.

Per tali operazioni è stata introdotto nel 2004, dalla Legge Finanziaria 2005, l'obbligo della "Comunicazione delle dichiarazioni di intento", dichiarativo che comporta per i cedenti di beni e i prestatori di servizi degli esportatori abituali di fornire all'Amministrazione Finanziaria i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione di sanzioni così come previste dalla Circolare dell'Agenzia n. 41/E/2005.

Il disegno di legge n. 958/2013, attualmente in esame in Parlamento, prevede importanti cambiamenti per quanto riguarda la dichiarazione d'intento rilasciata dagli esportatori abituali per chiedere ai fornitori di non applicare l'IVA su una o più operazioni.

Con l'attuale disciplina il fornitore che riceve questa dichiarazione dal cliente "esportatore abituale" deve comunicarla all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Dall'1.01.2014, se il DDL sarà approvato senza modifiche in tempo utile, l'esportatore abituale dovrà:

1. trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento; l'Agenzia rilascia un'apposita ricevuta in modalità telematica;
2. consegnare al fornitore la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta dell'Agenzia. La consegna al fornitore dovrà avvenire prima di effettuare l'operazione da non assoggettare all'applicazione dell'imposta.

Il fornitore, quindi, non dovrà più comunicare l'elenco delle dichiarazioni d'intento ricevute ma dovrà limitarsi ad ottenere la dichiarazione d'intento e la ricevuta prima di emettere la fattura senza applicazione dell'IVA. Resta la stessa la sanzione per l'emissione di fatture senza applicazione dell'imposta, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e l'abbinata ricevuta, dal 100% al 200% dell'IVA non esposta in fattura.

#### **4. Opzione trasparenza fiscale 2013-2015**

Entro il prossimo 31 dicembre 2013, le società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti e che intendono aderire al regime della trasparenza fiscale (o rinnovarlo) per il triennio 2013-2015.

I soci delle società otterranno che il reddito da questa prodotto venga imputato loro direttamente per "trasparenza", come previsto ordinariamente per le società di persone, con applicazione dell'IRPEF sulla quota reddito di spettanza.

Per aderire al regime di trasparenza occorre esercitare (o rinnovare) l'opzione relativa, sia da parte della società partecipata, sia da parte di tutti i soci che devono comunicare la propria scelta alla partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta della società partecipata e deve essere esercitata: a) all'inizio, entro il primo dei tre periodi d'imposta; b) nel caso di rinnovo, entro il primo periodo d'imposta successivo al precedente triennio; c) nel caso di perdita di efficacia, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che l'ha determinata; e d) nel caso di conferma a seguito di operazioni straordinarie, entro il periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione o della scissione.

La comunicazione per esercitare l'opzione deve essere presentata esclusivamente in via telematica<sup>1</sup>.

*Il DL Nr 16/2012 ha stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di una comunicazione preventiva (o di altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata<sup>2</sup> purchè il contribuente:*

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
- b) effettui l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente la misura minima della sanzione (€ 258) esclusa la compensazione prevista.

*L'omessa comunicazione può essere regolarizzata entro la scadenza dell'Unico, pagando la sanzione di 258 euro.*

\* \* \* \* \*

#### **Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi**



<sup>1</sup> Direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo; tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o, infine, rivolgendosi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>2</sup> O non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,